



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile
Medaglia d'argento al valor militare

ID: 570187
FASCICOLO N. 2022/01 06/000007

ORDINANZA N. 19 del 21/10/2022

OGGETTO: COMUNE DI ALFONSINE - RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALFONSINE - POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 2 NOVEMBRE 2022

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;
- Il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022 che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022, con il quale si riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Preso atto che:

- il Comune di Alfonsine è inserito nella zona climatica “E” dell'art. 4 del predetto DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 attribuisce a i Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato:

- che il predetto impianto normativo rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo del gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che una ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è conforme alla ratio delle norme e del sistema;
- che le temperature registrate nel Comune di Alfonsine dalle stazioni meteorologiche sono al di sopra della media stagionale;

- che il Comune di Alfonsine è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2021;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2017 e giustifichino una riduzione del periodo di esercizio mediante posticipo dell'accensione degli impianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 2 Novembre 2022.

La presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura dei minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili comunali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il Sindaco
Riccardo Graziani
(documento firmato digitalmente)